

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../...../2007

OGGETTO: COMUNE DI ROMANO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese, con deliberazione del C.C. n. 4 del 08/02/2007 (*prat. n. 004/2007*), trasmesso alla Provincia in data 16/02/2007 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 08/02/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Generale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- recupero del patrimonio edilizio esistente e realizzazione di nuovi insediamenti residenziali con l'individuazione di aree a servizi per soddisfare i bisogni pregressi e di previsione del Piano, in relazione agli standards urbanistici definiti dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- adeguamento agli indirizzi e criteri definiti dalla nuova Normativa sul commercio (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006) con l'individuazione di un addensamento commerciale storico rilevante A1 e due addensamenti commerciali minori A4/1 e A4/2;
- individuazione nelle Tavole del Piano di zone per attività produttive di nuovo impianto;
- razionalizzazione della viabilità locale con nuove sedi stradali più ampie nelle aree di nuova edificazione;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo del 05/03/2007

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;

- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese con deliberazione C.C. n. 4 del 08/02/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento al rischio idrogeologico si evidenzia:
 - in base alla documentazione in nostro possesso, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 18/02/2004 ha adottato lo studio della verifica sulla compatibilità idrogeologica, senza provvedere, in tempi successivi, all'adozione di una Variante strutturale ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., per adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai vincoli imposti dallo studio idrogeologico. Si ricorda che in base alla Normativa vigente l'adeguamento degli strumenti urbanistici deve avvenire esclusivamente con l'adozione e successiva approvazione di Varianti urbanistiche. Si ricorda, inoltre, che dal 20 febbraio 2007 gli adeguamenti al P.A.I. devono attuarsi ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 26/01/2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 5 del 05 febbraio 2007;
 - in relazione a quanto riportato nel precedente punto, si ricorda che nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE, alla Sezione I, Scheda C, punto 2 è citato l'elenco degli elaborati costituenti il progetto preliminare, in particolare: "*.....le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologie del territorio.....la relazione geologico tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti.....*"; inoltre al punto 3.2.1 "*elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione dell'idoneità dei suoli ai fini previsti dal Piano:.....4.2 uno specifico documento sottoscritto per quanto di rispettiva competenza dall'esperto in materia geologica e dall'esperto in urbanistica....*";
 - come indicato nell'art. 11.4 della *Nota Tecnica Esplicativa* (N.T.E.) alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP si suggerisce di riportate, accorpandole nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, le prescrizioni di carattere geologico e

idrogeologico, tali da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere urbanistico;

- sarebbe opportuno integrare la documentazione di Piano con la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti prevista dall'art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla Circolare del P.G.R. n. 16/URE del 18 luglio 1989;
 - fatto salvo quanto sopra riportato, si osserva che nella Tavola *"Planimetria di progetto Nord"* allegata alla Variante in oggetto viene individuata una *"zona per attività pubbliche, private e di enti di interesse collettivo"*, contraddistinta con l'acronimo *TP 0300*, in un ambito classificato IIIa, in difformità con le limitazioni urbanistiche previste al punto 1.3, dell'art. 1, della Circolare del P.G.R. n. 7/LAP del 8 maggio 1996 che individua la classe IIIa come: *"Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti....."*;
- b) per quanto attiene l'*"attività produttiva di nuovo impianto"* localizzata a Sud del territorio comunale contraddistinta con l'acronimo *DIII 0108*, si richiama la direttiva 10.4.1 del N.d.A. del P.T.C., per la quale le Varianti al Piano devono porsi l'obiettivo di limitare il consumo del suolo, attraverso la concentrazione dell'offerta e la ristrutturazione degli ambiti esistenti. Considerato quanto sopra sarebbe opportuno rilocalizzare l'area in contiguità fisica con quelle già normate come produttive;
- c) premesso che parte del territorio comunale è compreso in un *Sito di Importanza Comunitaria* (S.I.C.), individuato ai sensi della *Direttiva 92/43 CEE "HABITAT, BC 10064*, dalla Regione Piemonte, denominato *"Palude di Romano Canavese"*, si fa presente che al Progetto Preliminare non è allegata la *"Valutazione di Incidenza"* (D.P.R. n. 357/97, modificato dal D.P.R. n. 120/2003) che si rende necessaria per gli interventi suscettibili di avere impatti sulle zone interne al S.I.C.. Tale valutazione deve essere estesa, inoltre, agli interventi che pur riguardando aree esterne sono suscettibili di avere ricadute/impatti sul S.I.C.. A tal proposito, si richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere, in un contesto meritevole di salvaguardia, quale quello di che trattasi, *"aree residenziali di nuovo impianto"* e una *"zona per attività pubbliche, private e di enti di interesse collettivo"*;
- d) in riferimento ai nuovi incroci stradali previsti sulla S.P. n. 56, al servizio delle aree residenziali *CRIII* di nuovo impianto, si suggerisce, al fine di ridurre le interferenze tra i diversi flussi veicolari (comunale e sovracomunale), di limitare i nuovi accessi alla strada sovracomunale, in considerazione della già prevista viabilità comunale complanare alla S.P. n. 56 e alla luce di quanto indicato nella direttiva dell'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C. in cui è citato: *"... tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito....."*;
- e) sarebbe, inoltre, opportuno riportare nel corpo normativo del P.R.G.C., apposite disposizioni volte a recuperare e valorizzare l'area adibita a discarica e l'area utilizzata come cava, oltre ad individuarle nelle Tavole del Piano;
- f) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;

Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5). Quanto sopra riportato assume maggiore valore se la Variante, come quella in esame, è una revisione generale del Piano;

- g) nell'intento di fornire un contributo alla formazione del Piano si suggerisce di introdurre, nelle *Norme Tecniche di Attuazione*, una disposizione in base alla quale eventuali variazioni dei tracciati stradali esistenti, per adeguamenti al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495 del 16/12/1992), non costituiranno Variante del P.R.G.C.;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Romano Canavese ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....